

ATTI 1.21.1 2011/2364

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 09

del 1 febbraio 2012

Sono presenti i componenti del Comitato:

MINOLI ROTA	Fabio	Presidente
CAVALLIN	Mario	Vice Presidente
CIPRIANO	Marco Luigi	Vice Presidente
BORELLA	Diego	
GUSSONI	Maurizio	
VOLPE	Marcella	- Assente giustificata -
ZANELLA	Federica	- Assente giustificata -

Oggetto: Definizione della controversia XXX/Telecom Italia XXX

La struttura proponente:

Il Dirigente Ufficio per il Corecom

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, e in particolare l’art. 84;

VISTA la legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 5 del 28 ottobre 2004 “*Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*”;

VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS, recante il “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” (d’ora in avanti *Regolamento*);

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A “*Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*”;

VISTA l’istanza presentata in data 25 maggio 2011 (prot. Corecom n. 13607/2011), con cui XXX ha chiesto l’intervento del Co.Re.Com. della Lombardia per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia s.p.a., ai sensi degli artt. 14 e ss. del *Regolamento*;

VISTE la nota del 6 giugno 2011 (prot. 9246/2011), con la quale il funzionario responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16 del *Regolamento*, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del Dirigente dell’Ufficio ai sensi dell’art. 19 del *Regolamento*;

UDITA l’illustrazione del Presidente Fabio Minoli nella seduta del 1° febbraio 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia

Con istanza presentata in data 25 maggio 2011, XXX, nella persona del legale rappresentante prof. XXX, ha chiesto l’intervento del Co.Re.Com. della Lombardia per la definizione della controversia

in essere con la società Telecom Italia XXX, avente ad oggetto contestazioni relative al blocco di n. 24 Sim card.

XXX, titolare delle ventiquattro utenze mobili nn. 334 XXX, 334 XXX, 334 XXX, 334 XXXXX, 334 XXX, nella sopracitata istanza del 25 maggio 2011 rappresenta quanto segue:

- 1) nel 2008 XXX ha aderito alla convenzione “Telefonia Mobile 4” stipulata da Consip XXX con Telecom Italia XXX, per l’utilizzo di 32 Sim card; nell’ambito del rapporto contrattuale con tale operatore e, al fine di razionalizzare la spesa telefonica, fra il 2008 e il 2009 l’istante ha utilizzato un apparato *Gsm-box* del centralino, per la trasformazione del traffico fisso-mobile in traffico mobile-mobile;
- 2) in data 5 ottobre 2009 Telecom Italia ha sospeso senza alcun preavviso 24 delle 32 utenze mobili in uso a XXX (corrispondenti alle numerazioni poco sopra elencate), bloccando il traffico interno diretto verso rete mobile e generando gravi disagi all’attività lavorativa del personale dell’ateneo;
- 3) solo con successiva comunicazione del 15 ottobre 2009, Telecom Italia ha motivato la disattivazione asserendo l’illegittimità dell’uso di *Gsm-box* e ha avvertito altresì l’istante che la sospensione del traffico in uscita sarebbe durata tre mesi. Contestualmente Telecom ha intimato a XXX la cessazione definitiva dell’utilizzo dell’apparecchiatura *Gsm-box*, avvertendo che ogni ulteriore Sim card utilizzata per convertire il segnale sarebbe stata in ogni momento sospesa;
- 4) decorsi i tre mesi dalla diffida, le 24 Sim card non sono state riattivate; XXX ha proceduto a chiederne la dismissione per evitare l’inutile aggravamento del danno derivante dal pagamento della tassa di concessione governativa per beni di fatto inutilizzabili;
- 5) con comunicazione del 4 gennaio 2010, Telecom Italia ha dichiarato di avere sospeso le utenze mobili in ottemperanza ad una procedura aziendale “in virtù della quale vengono sospese tutte le Sim card utilizzate all’interno di apparecchiature *Gsm-box* o analoghi”. Secondo Telecom, l’utilizzo di tali apparati costituisce un illecito contrattuale, poiché consentendo un risparmio rispetto alle tariffe contrattualizzate, di fatto alterandole, incide sul regolare svolgimento del sinallagma contrattuale, indipendentemente dalla specifica previsione del divieto di utilizzo degli stessi apparati, e determina un danno per l’operatore mobile. Infine, secondo Telecom, l’utilizzo di *Gsm-box* pregiudica il corretto adempimento da parte dell’operatore delle prestazioni obbligatorie di giustizia di cui all’art. 96 del d.lgs. 259/2003;
- 6) con lettera del 2 marzo 2010, Consip XXX, interpellata da XXX in merito alla conformità dell’uso dell’apparato *Gsm-box* rispetto alla convenzione “Telefonia mobile 4” ha espressamente chiarito che “*non essendo previsto né contrattualmente, né ex lege un divieto di utilizzo di tali apparecchiature, l’utilizzo stesso non può configurare un inadempimento contrattuale*”;
- 7) con istanza del 17 febbraio 2011 (nostro prot. n. 581/2011), XXX ha avviato la procedura di conciliazione che si è conclusa infruttuosamente, in data 1 aprile 2011, con un verbale di mancato accordo;
- 8) in data 3 maggio 2011 XXX, riunitosi presso XXX, ha assunto posizione favorevole all’uso di apparati *Gsm-box* da parte delle XXX, considerandolo una soluzione tecnica idonea a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, una considerevole riduzione dei costi della fonia.

XXX nella propria istanza di definizione della controversia ha chiesto al Corecom Lombardia di accertare e dichiarare la legittimità dell’uso del *Gsm-Box* da parte di XXX medesima, di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta di Telecom Italia e conseguentemente inibirne la

reiterazione, e di condannare Telecom Italia al pagamento di €4.400,00 a favore di XXX a titolo di indennizzo.

In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento (del 6 giugno 2011, prot. Corecom n. 9246/2011), Telecom Italia ha depositato memoria in data 11 luglio 2011 (prot. Corecom n. 12047/2011), nella quale ha ribadito quanto già rilevato nella comunicazione inviata all'utente il 4 gennaio 2010, precisando ulteriormente quanto segue:

- a) il danno che l'utilizzo del *Gsm-box* provoca a Telecom, consentendo al cliente un risparmio rispetto alle tariffe contrattualizzate, è aggravato dal fatto che l'alterazione delle normali tariffe di interconnessione fisso/mobile va a tutto vantaggio dell'operatore di *destinazione*. Tale alterazione integra una violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto previsto dall'art. 1375 c.c., dovere che è ormai considerato dalla giurisprudenza una fonte integrativa degli obblighi contrattuali e si sostanzia nel generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e in ossequio al dovere extracontrattuale del *neminem laedere*;
- b) l'utilizzo di apparati *Gsm-box* impedisce a Telecom di rispettare l'obbligo di identificazione della linea chiamante, imposto dall'art. 6 del Piano di numerazione Nazionale, approvato con Delibera AGCOM 26/2008; l'inserimento di Sim all'interno di centralini non consente sempre la corretta identificazione delle linee chiamate e inficia l'esattezza dei dati di traffico.

Nella memoria depositata, Telecom precisa inoltre che «*dalle risultanze amministrative interne riferite alla posizione "lato mobile", risulta allo stato accertato un debito a carico dell'istante pari a complessive € 6.263,40*».

La parte istante ha depositato memoria di replica (protocollo Corecom del 15 luglio 2011, n. 12507/2011) nella quale: 1) contesta l'affermazione secondo cui l'apparato *Gsm-box* determina l'impossibilità di adempiere alle prestazioni di giustizia ex art. 96 d.lgs. 259/2003, evidenziando che il *Gsm-box* funziona come una qualsiasi linea del centralino e non comporta alcuna alterazione dei tabulati giacché «*le chiamate in uscita da mobile verso fisso che transitano per il Gsm-box vengono tracciate in modo del tutto identico alle chiamate in uscita da fisso verso fisso*»; 2) sottolinea che, in base alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 4", Telecom è l'operatore di destinazione per le telefonate in uscita da telefono mobile e, di conseguenza, non è danneggiato dall'impiego di *Gsm-box*, bensì ne ricava un vantaggio; 3) disconosce gli addebiti che Telecom ritiene sussistere in capo a XXX sulla base di non meglio specificate "*risultanze amministrative interne*".

Valutazioni in ordine al caso in esame.

1. In merito alla controversia in esame, va premesso innanzi tutto che in data 2 giugno 2011 il Corecom Lombardia, con provvedimento adottato ai sensi degli artt. 18, comma 2 e 22, comma 4-bis, del *Regolamento*, in considerazione del sempre più frequente impiego dei dispositivi *Gsm-box* da parte di soggetti pubblici e privati, della rilevanza e complessità del fenomeno e della mancanza di precedenti pronunce dell'Autorità su fattispecie identiche o simili, ha chiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'emanazione di un atto di indirizzo sull'orientamento da adottare nella definizione della controversia in oggetto,.

In data 22 novembre 2011, l'Agcom, con Delibera n. 146/11/CIR, ha adottato l'atto di indirizzo richiesto ("*Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 18, comma 2 e dell'art. 22, comma 4-bis, allegato A, della Delibera 173/07/CONS in tema di utilizzo del Gsm box nell'ambito della Convenzione Consip*"), di cui è opportuno ripercorrere qui i passaggi essenziali, che consentono di giungere alla decisione sulla controversia in esame.

L'Autorità, premesse considerazioni sulla legittimità dell'utilizzo dell'apparato *Gsm-box*, dopo avere chiarito che «*la richiesta di intervento in subiecta materia di questa Autorità a cui il Corecom*

Lombardia ha deferito la questione controversa al fine dell'adozione del presente atto di indirizzo, investe esclusivamente il rapporto contrattuale intercorrente tra XXX e la società Telecom Italia XXX che trova la sua fonte regolatoria nella Convenzione Consip», ha sottolineato che «In ordine alla collocazione sistematica, tale schema contrattuale non può ricondursi al contratto-tipo in materia di comunicazioni elettroniche, che si sostanzia in un contratto per adesione, in cui le condizioni generali vengono predisposte unilateralmente dal gestore ed accettate sic et simpliciter dall'utente, quale "contraente debole", la cui libertà consiste meramente nella scelta di aderire o meno alle condizioni medesime, senza alcuna possibilità di negoziazione. Invero il rapporto contrattuale de quo si rinviene nella convenzione siglata dalla Consip XXX. in materia di telefonia, che rientra nella categoria degli accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici - aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche - s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale)».

Ciò premesso, l'Autorità precisa che «poiché dalla disamina della convenzione Consip "Telefonia Mobile 4" - Contratto Multibusiness n. 888000963145, nell'ambito della quale si inquadra la questione controversa, non si rinviene alcuna disposizione contrattuale che inibisca l'uso del Gsm-box, né tantomeno alcuna clausola che preveda espressamente la sola utilizzazione di determinati apparati elencati tassativamente, definiti come "telefono mobile, portatile o veicolare", come peraltro già evidenziato nella nota del 19 aprile 2010 con la quale XXX ha richiesto alla società Telecom Italia XXX la riattivazione delle SIM sospese, si deve evidenziare che l'avvenuto inserimento da parte dell'istante delle Sim Card nell'apparato Gsm-box (il quale per le sue caratteristiche di peso, di dimensioni e funzionali, non può comunque qualificarsi "telefono mobile") non può qualificarsi come illecito contrattuale, né può integrare nel caso di specie un'ipotesi di uso improprio delle sim, tale da legittimare la società Telecom Italia XXX alla sospensione immediata del servizio e ad avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista.»

Infatti, rileva l'Agcom, «la declaratoria di liceità o meno di una condotta si rinviene nella valutazione di conformità o meno della stessa alle disposizioni normative contrattuali: nel contratto di specie, l'uso di un apparato che, sebbene non previsto, non sia al tempo stesso inibito, non può di per sé essere definito "illecito". Tale assunto è stato peraltro condiviso dalla Consip XXX che con nota del 2 marzo 2010 prot. n. 5335/10 ha espressamente chiarito, in riscontro alla richiesta di un parere in ordine alla conformità dell'uso del Gsm-box rispetto alla convenzione 'Telefonia Mobile 4', e che «non essendo previsto né contrattualmente, né ex lege un divieto di utilizzo di tali apparecchiature, l'utilizzo stesso non possa configurare un inadempimento contrattuale». In altri termini, la valutazione del "licet" dell'utilizzo dell'apparato Gsm-box, che tuttavia deve avvenire nel rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali discende dalla sussistenza o meno di una clausola convenzionale che lo consenta o lo inibisca espressamente. Pertanto, l'utilizzo da parte di XXX dell'apparato di conversione del segnale fisso - mobile in mobile-mobile, finalizzato all'abbattimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa nell'ambito della Convenzione "Telefonia Mobile 4" è consentito. È stato infine rilevato che la nuova Convenzione 'Telefonia Mobile 5', di cui la società Telecom Italia XXX è aggiudicataria, riporta un'espressa disposizione nel capitolato tecnico, alla nota numero 3, paragrafo 4.1 secondo cui «la convenzione non prevede viceversa servizi di fonia originati da rete fissa, né erogati propriamente su rete fissa, né attraverso apparati per la trasformazione del traffico da fisso - mobile (ivi il traffico "interni del PBX dell'amministrazione - mobile) a mobile - mobile». Quest'ultima clausola non è sindacabile dall'Autorità in questa sede in quanto afferente ad una fonte convenzionale, la 'Telefonia Mobile 5', successiva a quella che disciplina la fattispecie controversa in ordine alla quale il Corecom Lombardia ha richiesto il presente atto di indirizzo».

Alla luce delle considerazioni svolte, Agcom conclude che, «*in assenza di una previsione espressa nell'ambito della convenzione "Telefonia Mobile 4" che preveda l'obbligo di inserire le Sim Card solo in telefoni mobili, portabili o veicolari, omologati per la connessione alla Rete che associati alla carta Sim consentono di accedere alla rete di telefonia mobile, e quindi il divieto di inserire le Sim in apparati che non siano telefoni mobili, la sospensione perpetrata dalla società Telecom Italia S.p.A. è illegittima ed in quanto tale implica la liquidazione degli indennizzi computati per il periodo di riferimento 5 ottobre 2009 (data di sospensione) – 5 marzo 2010 (data di richiesta di dismissione del servizio da parte di XXX)*».

2. Le considerazioni espresse dall'Autorità e le conclusioni, richiamate da ultimo, cui la medesima giunge, consentono dunque di stabilire, a definizione della controversia in esame, il carattere illegittimo della sospensione delle ventiquattro Sim dal 5 ottobre 2009 al 5 marzo 2010 e la conseguente esistenza dell'obbligo di indennizzo in capo a Telecom Italia. Per quantificare tale indennizzo, è necessario richiamare il c.d. *Regolamento Indennizzi* (allegato A alla delibera AGCOM 73/11/CIR), sia all'art. 4, comma 1, secondo il quale nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione, sia all'art. 12, che, al comma 2, stabilisce il raddoppio dell'indennizzo quando l'utenza del disservizio è di tipo "affari"; lo stesso art. 12 precisa, al comma 1, che "*nel caso di titolarità di più utenze (...) l'indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità*".

Il richiamo al principio di *equità*, ora "codificato" nel *Regolamento Indennizzi*, ma già indicato dall'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche quale canone su cui fondare la risoluzione delle controversie e costruire un adeguato sistema di indennizzi, risponde all'esigenza, costantemente ribadita nella prassi decisoria dei Corecom e dell'Agcom, di calibrare la risposta indennizzatoria alla luce dei principi di *proporzionalità* e *ragionevolezza*, volti a garantire la corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito (valutata sulla base di diversi parametri di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto-utente che ha subito il pregiudizio), evitando al tempo stesso che dall'applicazione degli indennizzi possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate per una delle parti.

Nel caso in esame, va considerato senza dubbio il disagio che la condotta di Telecom ha causato all'amministrazione di XXX; del pari, tuttavia, va evidenziato che, proprio in ragione dell'utilizzo delle Sim all'interno del *Gsm-box* (utilizzo che esclude l'assegnazione di ciascuna Sim ad un singolo utente e ne assimila il funzionamento a quello di un unico centralino, in grado di trasformare il traffico in uscita dalle utenze fisse in traffico in uscita da utenze mobili), la loro sospensione ha certamente vanificato il risparmio che la conversione del traffico fisso/mobile in traffico mobile/mobile avrebbe permesso di ottenere, ma di fatto, non ha determinato per il personale l'impossibilità di effettuare chiamate, se non per il tempo necessario alla disattivazione dell'apparato *Gsm-box* da parte dei tecnici di XXX. Disattivazione che, dalla documentazione agli atti, sembrerebbe essere stata effettuata in brevissimo tempo.

Va altresì considerato che la condotta di Telecom Italia, seppur connotata da illiceità nel caso di specie, è da rapportare alla complessità della tematica relativa all'utilizzo degli apparati *Gsm-box* e alla mancanza di una indicazione normativa o pattizia precisa e univoca sulla medesima (elementi, questi, che hanno, fra l'altro, indotto questo Corecom ad investire l'Autorità della questione controversa); come sottolineato dalla stessa Autorità nell'atto di indirizzo citato, il divieto espresso di utilizzo degli apparati per la trasformazione del traffico da fisso-mobile a mobile-mobile è stato inserito successivamente nella convenzione "Telefonia Mobile 5", che ovviamente non è applicabile al caso in esame.

Ora, alla luce degli elementi sopra esposti e richiamati, è da ritenere che nel caso in esame, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, si debba optare per una valutazione unitaria delle utenze coinvolte nella sospensione, e dunque fare applicazione del citato art 12, comma 1, del *Regolamento Indennizzi*; l'applicazione dell'opposto criterio della considerazione separata di ogni singola utenza sospesa, determinerebbe, infatti, il riconoscimento di un indennizzo di importo sproporzionato (pari ad € 54.360,00, risultanti dalla moltiplicazione del doppio dell'importo giornaliero – trattandosi di utenze tipo affari – per 151 gg. di sospensione e per il numero – 24 – delle utenze sospese) e irragionevolmente penalizzante per l'operatore, e dunque contrastante con il canone di equità (esso, inoltre, per entità sarebbe assimilabile a un vero e proprio risarcimento del danno - si sottolinea, peraltro, che il danno è stato quantificato in €68.165,93 dalla stessa XXX, che si è riservata il diritto agire in giudizio per ottenerne la liquidazione).

Pertanto, il computo dell'indennizzo dovuto da Telecom Italia va effettuato ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 12, commi 1 e 2, del citato *Regolamento Indennizzi*, vale a dire applicando l'importo giornaliero di €7,50 raddoppiato, trattandosi di utenze *tipo affari*, e moltiplicandolo per i 151 gg. di sospensione, ottenendo una somma complessiva pari ad €2.265,00.

E' da ritenere, tuttavia, che, in ossequio al canone di equità poco sopra richiamato, tale importo debba essere raddoppiato, giungendo a quantificare l'indennizzo dovuto da Telecom a favore di XXX in complessivi €4.530,00 (importo del resto assai vicino a quello richiesto dalla parte istante, pari ad €4.400,00).

3. Per quanto riguarda, infine, la notazione di Telecom, secondo la quale «*dalle risultanze amministrative interne riferite alla posizione "lato mobile", risulta allo stato accertato un debito a carico dell'istante pari a complessive € 6.263,40*», va sottolineato innanzi tutto – in accoglimento di quanto eccepito dalla parte istante – che la posizione debitoria di XXX nei confronti dell'operatore non rientra nell'oggetto dell'istanza di definizione; e, inoltre, che l'affermazione di Telecom non risulta supportata da alcuna documentazione atta a provarne la fondatezza. Essa, pertanto, non può in ogni caso ricevere considerazione ai fini della definizione della presente controversia.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

RITENUTO che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

RITENUTO altresì che l'istante abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura, equitativamente quantificabili in euro 50,00;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La società Telecom Italia XXX è tenuta, a favore di XXX, a:

- I) corrispondere la somma di €4.530,00 quale indennizzo per la sospensione delle ventiquattro Sim;
- II) corrispondere la somma di €50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera n.179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera AGCOM n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e della circolare AGCOM 11 febbraio 2011, prot. n. 0006817 il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Presidente Corecom
Fabio Minoli

Il Dirigente Ufficio per il Corecom
Mauro Bernardis